

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007,
n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-fi-
nanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (1819)**

ORDINE DEL GIORNO

G5.7 (già emendamento 5.500)

Izzo

Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato 1819,

impegna il Governo:

a prevedere opportune soluzioni normative per garantire ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sprovvisti di strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la facoltà, con onere a carico dei propri bilanci e senza oneri per lo Stato, di istituire servizi locali di emergenza sanitaria di primo intervento, di continuità assistenziale sanitaria e di diagnostica di laboratorio anche mediante apposite convenzioni con strutture private individuate con procedure ad evidenza pubblica;

ad assicurare ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la facoltà di effettuare, con cadenza settimanale, una rilevazione capillare dei prezzi praticati dagli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale, individuandone il prezzo medio di vendita praticato sul mercato locale per ciascun periodo di riferimento con oneri a carico degli stessi Comuni e delle Camere di Commercio.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 14.

14.0.6

BUCCICO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 11 novembre 1986, n. 771 (*Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera*) aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

1. La proprietà degli immobili del demanio dello Stato affidati in concessione al Comune e da questi affidati in sub-concessione ai privati per uso non residenziale, è trasferita al comune a titolo gratuito.

2. Il comune è autorizzato, nell'atto di cessione, ad alienare a titolo oneroso gli immobili di cui al comma 1 ai medesimi su-concessionari, alle seguenti condizioni: aver conservato la destinazione d'uso dei beni, aver rispettato tutti gli altri vincoli di legge e di contratto (divieto di sub-concessione, pagamento del canone, ecc.). I privati acquirenti, inoltre, devono impegnarsi a conservare anche dopo l'acquisto la destinazione d'uso dell'immobile.

3. Le risorse finanziarie rivenienti dalla vendita degli immobili sono utilizzate dal comune solo ed esclusivamente per effettuare interventi di conservazione e recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico nei Rioni Sassi e per dare impulso alle attività turistiche e commerciali ivi ubicate"».

Art. 26.

26.0.950 (già 18.550)

EUFEMI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

26-bis.

(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di cui alle direttive europee con caratteristiche di emissioni Euro 4 e Euro 5, che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1997 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro mille per i veicoli di cilindrata fino a 1.600 centimetri cubici. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra la data di conversione in legge del presente decreto legge e il 31 dicembre 2008 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un'autovettura di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 2007, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c)* nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri apposi-

tamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).

5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1998 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 2008 in euro 100 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2008-2011 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 e, all'articolo 36, ridurre l'importo di 100 milioni di euro.

Art. 27.

27.0.700 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Parchi nazionali della Maiella e del Gran Sasso sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940, per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli *ex* lavoratori socialmente utili previa procedura selettiva».

Art. 31.

31.900 (già 18.701)

LA COMMISSIONE

All'articolo 31, dopo il comma terzo, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore della lega del filo d'oro».

Conseguentemente all'articolo 31, comma 1, sostituire la cifra: «40» con la cifra: «39».

Art. 39.

39.180 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 2-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) nel comma 1, lettera a) dopo le parole: "regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono aggiunte le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione";

b) il comma 2, è soppresso».

Art. 41.

41.300 (già 18.500)

EUFEMI

Sopprimere l'articolo 41.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato al 31 dicembre 2008».

41.301 (già 18.2)

EUFEMI

Sopprimere l'articolo 41.

All'articolo 44, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i contribuenti, per i quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, viene sospesa l'applicazione di ogni disposizione dei Comuni sull'ICI, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e per

l'esercizio finanziario 2008, sia relativamente alle modifiche delle rendite catastali che al relativo classamento».

Art. 46.

46.500 (Testo corretto)

BARBATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. – L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.

L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.

L'autorizzazione unica viene rilasciata prioritariamente ai proponenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge già dispongano di accordi di forniture di gas naturale liquefatto.

46.0.801/1

D'Alì

Al comma 2, sostituire le parole: «nel triennio 2002-2004» con le seguenti: «nel periodo 2002-2007».
